

# SPESE MEDICHE

## Mini guida:



- Indicazioni generali
- Spese mediche generiche
- Spese mediche specialistiche
- Prestazioni chirurgiche e ricoveri
- Spese mediche per l'acquisto di protesi o attrezzature sanitarie
- Spese per disabili



CAF INTERREGIONALE  
DIPENDENTI Srl

### INDICAZIONI GENERALI

#### *Le spese mediche detraibili*

Le **spese sanitarie** per le quali compete la **detrazione d'imposta** nella misura del **19%**, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente € **129,11**, sono quelle sostenute per:

- **prestazioni rese da un medico generico** (comprese quelle di medicina omeopatica) e **acquisto di medicinali** (anche omeopatici);
- **prestazioni specialistiche, analisi e terapie;**
- **prestazioni chirurgiche e ricoveri;**
- **acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie;**
- **spese di assistenza specifica;**
- **spese per patologie esenti di familiari non a carico;**
- **spese per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e per sussidi tecnici informatici per soggetti portatori di handicap;**
- **spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti portatori di handicap;**
- **spese per acquisto cani guida per non vedenti.**

Se le spese sopra elencate sono state sostenute **nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale** la **detrazione compete anche** per l'importo del **Ticket** pagato.

La detrazione compete **anche se tali spese sono state sostenute all'estero purché** opportunamente **documentate**.

#### Documento di spesa

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese mediche sostenute è costituita da:

- **fatture, ricevute e scontrini fiscali.**

In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa:

- **prescrizione del medico;**
- **certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti l'esenzione dal ticket per patologia;**
- **certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte di una commissione medica pubblica**, ovvero autocertificazione, rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione.

Le **spese mediche sostenute all'estero** seguono lo **stesso regime** previsto per quelle sostenute **in Italia** (Circolare 04/04/2008 n.34). In questo ambito **non** risultano però **detraibili** le **spese relative al trasferimento ed al soggiorno** all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

#### Spese sostenute all'estero

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la **traduzione**, che può essere eseguita dallo stesso **contribuente** se trattasi di documentazione scritta in **inglese, francese, tedesco e spagnolo**. In caso diverso è necessaria una **traduzione giurata**.

#### Traduzione

Sono **esentati** dalla traduzione i contribuenti residenti in **Valle d'Aosta** per la documentazione scritta in **francese** e quelli residenti nella provincia di **Bolzano** se la documentazione è scritta in **tedesco**.

Nel caso di **spese per farmaci** è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le indicazioni per la detraibilità (natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, codice fiscale del soggetto).

*Spese dei familiari*

**Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico (art. 15, comma 2, del Tuir).**

Ci sono però **due casi** in cui un soggetto può portare in **detrazione** spese sanitarie sostenute **per familiari non a carico**.

**Si tratta delle :**

- **spese pagate da un erede** per una persona deceduta e sostenute dopo il suo decesso (Circolare 01/06/1999 n.122);
- **spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie** che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario (Circolare 20/04/2005 n.15), rigo E2 del quadro E.  
Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'Irpef dovuta dal soggetto malato.

*Intestazione  
del documento di spesa*

Quando la **spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico** la **detrazione compete al contribuente al quale è intestata la fattura o la ricevuta**.

Compete al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando il **documento è intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico**.

Se il **familiare è a carico di più soggetti** che hanno contribuito al pagamento della spesa, sul documento il contribuente dovrà indicare la **quota di spesa sostenuta da ciascuno** di essi.

Se l'onere è sostenuto **per i figli a carico** la **detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento**.

Se il **documento è intestato direttamente ai figli** la **detrazione** deve essere **suddivisa tra i genitori** in relazione al loro **effettivo sostenimento**.

In questo caso devono essere indicate, dal contribuente, sul documento le **percentuali di spettanza** della detrazione, se diversa dal 50%.

*spese sanitarie rimborsate*

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione, **né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione** (Circolare 14/06/2001 n.55).

Le spese rimborsate a fronte del versamento di contributi per assistenza sanitaria (ad es. FASI o Assilt per i dipendenti Telecom) versati dal sostituto d'imposta o dal lavoratore a enti e casse aventi fini esclusivamente assistenziali, vanno indicate solo per la parte effettivamente rimasta a carico.

La presenza dei predetti contributi è rilevabile al **punto 441 della CU 2017**.

La **documentazione da esibire al Caf** per la detrazione dell'importo non rimborsato, è costituita da:

- **Prospetto delle spese** inviato all'Ente,
- Copia delle **spese sanitarie** sostenute
- **Prospetto di liquidazione** ricevuto dall'Ente.

E' importante controllare se è presente il **punto 462 della CU 2017** e l'annotazione AU ; in tal caso significa che una quota di contributi sono stati assoggettati a tassazione e che le spese sanitarie anche se rimborsate possono essere detratte in misura proporzionale all'importo tassato.

In questi casi particolari **allegare sempre un prospetto dei conteggi** delle somme dichiarate.

## Assicurazioni sanitarie

Sono detraibili per il loro intero importo le spese sanitarie rimborsate da compagnie assicuratrici a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal dichiarante, non essendo detraibile il costo della polizza.

Sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o pagate direttamente dallo stesso, con o senza trattenuta in capo al dipendente. Le assicurazioni di questo tipo sono rilevabili al punto 444 della CU 2017.

-

## Classificazione

### Spese mediche

- GENERICHE
- SPECIALISTICHE
- PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER RICOVERI
- PER ACQUISTO DI PROTESI O ATTREZZATURE SANITARIE
- PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE

## SPESE MEDICHE GENERICHE

- Prestazioni rese da un medico generico (anche medicina omeopatica)
- Prestazioni rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente alla prestazione
- Spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per partiche assicurative e legali
- Spese per l'acquisto di farmaci

<b>LE SPESE PER MEDICINALI e DISPOSITIVI MEDICI : LE REGOLE PER LA DETRAIBILITA'</b>		
<b>TIPOLOGIE DI SPESE FARMACEUTICHE:</b>  fattura o scontrino fiscale parlante in cui devono essere specificati la natura, la qualità (codice alfanumerico) e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario	<u>FARMACI E MEDICINALI</u>	Detraibili  Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione medica o il ticket attestato nello scontrino non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta di prescrizione (Risoluzione 10/E/2010)
	<u>MEDICINALI OMEOPATICI</u>	Detraibili  Ai sensi del D.lgs. 219/2006 tali prodotti sono considerati medicinali.  (Circ. 21/E/2010 par. 4.7)
	<u>PRODOTTI GALENICI</u>	Detraibili a condizione che  Siano preparati direttamente dal farmacista.  Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il farmacista può redigere una fattura dove indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- natura del prodotto "Farmaco"</li> <li>- qualità "preparazione galenica"</li> <li>- quantità "numero di confezioni"</li> </ul>
	<u>PRODOTTI FITOTERAPICI</u>	Detraibili a condizione che  Si tratti di medicinali approvati dall'Ag. italiana

		del farmaco e dotati di codice AIC.  (Risoluzione 396/2008)
	<u>DISPOSITIVI MEDICI</u>	Detraibili a condizione che  nello scontrino sia indicata la tipologia di dispositivo e che il contribuente conservi la documentazione riportante il marchio CE  (Circ.20/E/2011 quesito 5.16)

prestazioni rese da medici generici e certificati medici	detraibili dietro presentazione ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.
Spese non detraibili	<p><u>INTEGRATORI ALIMENTARI</u>: nemmeno se prescritti in quanto appartengono al settore alimentare (Risoluzione 256/2008)</p> <p><u>PARAFARMACI</u>: nemmeno se prescritti in quanto non sono considerati medicinali</p> <p><u>LATTE ARTIFICIALE</u>: nemmeno se prescritti dal pediatra in quanto non figura tra le specialità farmaceutiche</p>

#### RISOLUZIONE N. 10/E 2010

... ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione ***“la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”***.

... anche se non riportano la dicitura ***“farmaco”*** o ***“medicinale”***, ***indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle (SOP o OTC), abbreviazioni (med., F.co) o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.***

... con riferimento ai prodotti omeopatici e alle preparazioni galeniche l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura ***“farmaco”*** o ***“medicinale”***, riporti la dicitura, rispettivamente, ***“omeopatico”*** e ***“preparazione galenica”***.



Per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.

**Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, si ricorda che la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d'imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.**

*Non è più necessario conservare la prescrizione medica* poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie ... anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

## SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE

Devono essere rese da un medico specialista in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dall'università nella particolare branca cui attiene la specializzazione

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
<b>Cure odontoiatriche</b> se rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista</li> <li>• Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn</li> </ul>
Prestazioni rese da <b>psicologi</b> e <b>psicoterapeuti</b> per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20)	
<b>Prestazioni mediche specialistiche, perizie medicolegali</b> (Circolare 12/05/2000 n.95)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione</li> <li>• Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn</li> </ul> <p>Esami e terapie <u>detraibili</u> se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.</p>
<b>Esami di laboratorio</b>	
<b>Radiografie, TAC, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, risonanza magnetica</b>	
<b>Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale</b>	
<b>Dialisi e trasfusioni</b>	
<b>Sedute di logoterapia</b>	
<b>Iodo-terapia e agopuntura</b>	
<b>Cure termali</b> , con eccezione delle spese relative al soggiorno termale	
Prestazioni professionali del <b>dietologo, dietista e biologo nutrizionista</b> ( Circolare 21-05-14 n. 11).	
Prestazioni <b>chiropratiche</b> eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 23/04/2010 n.21)	
<b>Spese di assistenza specifica sostenute per:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn.</li> <li>• <b>Prescrizione medica</b> e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assistenza infermieristica</b></li> <li>- <b>Terapie riabilitative</b> : fisioterapia, massoterapia, kinesiterapia, laserterapia ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo...</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn.</li> <li>• Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione, ad es centri medici autorizzati: attestazione che <b>la prestazione è stata eseguita direttamente da</b></li> </ul>

- **Prestazioni di assistenza** rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale

**personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo** (Circolare 16/11/2000 n.207).

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 01/06/2012 n.19 risposta 2.2 ha precisato che possono essere ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M 29/03/2001 anche **senza** una specifica **prescrizione medica**.

Ai fini della detrazione, **dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario devono risultare la relativa figura professionale** e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

<p>Professioni sanitarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistente sanitario</li> <li>- Dietista</li> <li>- Educatore professionale</li> <li>- Fisioterapista</li> <li>- Igienista dentale</li> <li>- Infermiere</li> <li>- Infermiere pediatrico</li> <li>- Logopedista</li> <li>- Ortottista – assistente di oftalmologia</li> <li>- Ostetrica/o</li> <li>- Podologo</li> <li>- Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia medica</li> <li>- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro</li> <li>- Tecnico della riabilitazione psichiatrica</li> <li>- Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare</li> <li>- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva</li> <li>- Terapista occupazionale</li> </ul>
<p>Massofisioterapia</p>	<p>Il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il <b>17 marzo 1999</b>, è equiparato al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista; pertanto le <u>prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del diploma conseguito prima del 17 marzo 1999 sono considerate spese sanitarie detraibili anche senza una specifica prescrizione medica.</u></p> <p>Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa. ( Circolare 17E del 24-04-15)</p>

<p>Crioconservazione di ovociti embrioni e procreazione medica assistita</p>	<p>Considerata spesa sanitaria detraibile solo se il trattamento di crioconservazione degli ovociti o degli embrioni o l'intervento di PMA è effettuato nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità o se eseguita all'estero è il centro sanitario è autorizzato dall'Autorità competente del Paese secondo le normative vigenti.</p> <p>Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa ( Circolare 17E del 24-04-15 e Circ 18/E del 06-05-16).</p>
<p>Imposta di bollo</p>	<p><b>L'imposta di bollo</b> presente sulle fatture e ricevute mediche di importo superiore ad €77,47 è <b>DETRAIBILE</b> come onere accessorio solo se effettivamente <b>pagata</b> dal cliente/paziente contestualmente al pagamento della prestazione (Risoluzione n.444 del 18/11/08).</p>
<p>Palestre</p>	<p><b>L'iscrizione ad una palestra</b> non può essere qualificata spesa sanitaria anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (Circ. n.20/E del 13/05/2011).</p>
<p>Cellule staminali</p>	<p><b>NON</b> sono <b>DETRAIBILI</b> le spese per la <b>conservazione delle cellule staminali</b> del cordone ombelicale ad uso "<b>autologo</b>", ossia per future esigenze personali.</p> <p><b>SONO DETRAIBILI</b> invece laddove fossero per "<b>uso dedicato</b>" per il neonato o consanguinei con patologia accertata e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12/06/2009 n.155).</p>
<p>Massaggi shiatzu e pratiche varie</p>	<p><b>INDETRAIBILI</b> i <b>massaggi shiatzu</b>, la <b>pranoterapia</b>, la <b>cromoterapia</b>, i fiori di Bach, il <b>Reiki</b> e le prestazioni professionali rese da <b>naturopati</b>, <b>iridologi</b> e <b>riflessologi</b>.</p>

## PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER I RICOVERI

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
<p><b>Prestazioni chirurgiche</b> da parte di un medico chirurgo necessarie per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per inestetismi suscettibili di creare disagi psico-fisici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico</li> </ul>
<p><b>Degenze ospedaliere</b></p> <p><b>DETRAIBILI</b> le spese o rette di degenza e le spese di cura anche se non collegate con un intervento chirurgico (Circolare 01/06/99 n.122)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. Devono essere <b>escluse</b>, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra (televisione, aria condizionata..)</li> </ul>
<p><b>Trapianto di organi</b></p> <p><b>DETRAIBILI</b> se fatture intestate al contribuente che ha sostenuto le spese (Circolare 01/06/99 n.122)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, casa di cura, medici, ecc..</li> <li>• Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestata al contribuente</li> </ul>
<p><b>Ricovero di anziano</b></p> <p>senza riconoscimento di handicap in istituto di assistenza e ricovero <u>DETRAIBILI</u> soltanto le spese mediche e <b>NON</b> anche la retta di ricovero</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche</li> </ul>
<p><b>Trasporto in ambulanza</b></p>	<p><b>NON DETRAIBILI</b> le spese per il trasporto in ambulanza.</p> <p><b>DETRAIBILI</b> le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03/05/96 n.108)</p>
<p><b>Cura miopia</b></p>	<p><b>DETRAIBILE</b> l'intervento di chirurgia laser per la rimozione o la cura della miopia (visto come recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona)</p>

## SPESE MEDICHE PER ACQUISTO DI PROTESI O ATTREZZATURE SANITARIE

### Protesi sanitarie

- protesi dentaria, oculistica, fonetica;
- occhiali da vista, lenti a contatto incluso il liquido (Circolare 03/05/96 n.108);
- protesi acustiche per facilitare l'audizione ai sordi comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie
- manutenzione protesi

Documentazione da presentare :

- Fattura rilasciata da **sogetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione di medico** (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione.
  - Fattura o scontrino fiscale parlante accompagnato da **attestazione** del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l'acquisto/manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico.
  - Fattura o scontrino fiscale parlante e **prescrizione medica**, ovvero **autocertificazione** attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale, non è rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica e sulla stessa non è riportata l'attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione.
- Acquisto parrucca (Risoluzione 13/02/2010 n.9)  
Documentazione da presentare :
    - la ricevuta fiscale o la fattura.
    - Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato abbia **marcatatura** 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura). Per rientrare nel novero delle protesi sanitarie deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico.
    - **Prescrizione medica** attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici.

## ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Documentazione da presentare :

- Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione, Circ. 13/05/11 n.20).
- Documentazione dalla quale si possa distinguere che il prodotto acquistato risponda alla definizione di dispositivo medico secondo l’art. 1, comma 2 negli artt. 1, comma 2, dei tre Decreti Legislativi di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00)  
Tale verifica non è necessaria se il prodotto è incluso nella lista resa disponibile dal Ministero della Salute e allegato alla circolare n.20/2011.
- Documentazione dalla quale si possa evidenziare che il prodotto acquistato riporta la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE), ad esempio la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura.

### **Dispositivi medici secondo il decreto legislativo n.46 del 1997 (acquisto o affitto)**

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco non si deve verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE”.

Apparecchi acustici

Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

Apparecchio per aerosol

Apparecchi per fratture (garze e gesso), busti, stecche ecc. prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche

Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)

Cerotti, bende

Lenti a contatto

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

Materassi ortopedici e materassi antidecupito

Montature per lenti correttive dei difetti visivi

Pannoloni per incontinenza anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circ. 18/05/06 n.17)

Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

Prodotti ortopedici (ad es. cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici purché entrambi su misura, tutori, ginocchiere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)

Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)

Siringhe e relativi aghi (Circ. 12/05/00 n.95)

Soluzioni per lenti a contatto

Termometri

Contenitori campioni (feci, urine)

Test di

- Autodiagnosi celiachia
- Autodiagnosi per determinazione del tempo di protrombina
- Autodiagnosi per intolleranze alimentari
- Autodiagnosi prostata
- Gravidanza
- Menopausa
- Ovulazione
- Rilevazione sangue occulto nelle feci
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi

**IMPORTANTE:** con la Circ. 01/06/2012 n.19 l'Agencia delle Entrate ha precisato **che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE", con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi diversi da quelli di uso comune esposti sopra.**

Sono **DETRAIBILI** se rientrano nel repertorio dei **dispositivi medici CND** anche le spese per

- *Strumenti per magnetoterapia*
- *Fasce elastiche con magneti a campo stabile*
- *Apparecchiatura per fisokinesiterapia*
- *Apparecchio medicale per laserterapia*

È **DETRAIBILE** l'acquisto di **dispositivi medici in erboristeria** a patto che nella fattura o nello scontrino siano specificati il soggetto che acquista, la descrizione del dispositivo, la marcatura CE, ovvero la conformità alle direttive europee (Circ. n.20/E del 13/05/2011).

Per ricerche e conferme, riferirsi all'elenco del Ministero della salute dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi riconosciuti, al seguente link :

[http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION\\_MASCHERA](http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA)

e stampare e consegnare al Caf la pagina in cui si è ritrovato il prodotto.



Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
A			
Agopuntura	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Amniocentesi	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Anestesia epidurale	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Apparecchi acustici	X		Marcatura CE
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa	X		
Apparecchio per aerosol	X		
Apparecchi per contenimento fratture	X		
Apparecchi medicali per laserterapia , magnetoterapia	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Assistente sanitario	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e descrizione prestazione resa
Assistenza medica in ambulanza	X		
Ausili per disabili	X		Marcatura CE (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle..)
B			
Biologo nutrizionista	X		non detraibile se solo nutrizionista, è necessaria la laurea
C			

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Cellule staminali, conservazione		X	Salvo per uso "dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12/06/2009 n.155)
Cerotti, bende	X		Marchatura CE
Chiropratico: prestazioni chiropratiche	X		PRESCRIZIONE MEDICA e prestazione eseguita in centri autorizzati sotto responsabilità tecnica specialista
Contenitori campioni	X		Marchatura CE
Cromoterapia		X	
Cure termali	X		<b>+PRESCRIZIONE MEDICA</b> no spese di soggiorno
D			
Degenze ospedaliere (spese e retta)	X		Solo le spese di degenza e di cura, escluse spese per letto aggiuntivo, servizi extra
Diagnosi prenatale	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Dialisi	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Dietista	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Dietologo	X		
E			
Ecografia	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Educatore professionale	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
			professionale e la descrizione della prestazione resa
Elettrocardiogramma	X		detraibile se eseguito in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Endoscopia	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Erboristeria: dispositivi medici	X		Marchatura CE
Esami di laboratorio	X		detraibili se eseguiti in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
F			
Farmaci	X		
Fasce elastiche con magneti	X		Elenco dei dispositivi medici e marchiatura CE
Fiori di Bach		X	
Fisokinesiterapia (apparecchiatura marchiata CE)	X		prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo
Fisioterapia	X		dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Fitoterapico: prodotti fitoterapici (AIC)	X		Detraibili se medicinali approvati dall'Agenzia Italiana del farmaco
G			
Galenico: prodotti galenici	X		
Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo	X		prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo o in centri autorizzati

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
			sotto la responsabilità tecnica di un specialista
I – K			
Igienista dentale	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Imposta di bollo	X		Solo se effettivamente pagata dal paziente
Indagini laser	X		detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Infermiere e infermiere pediatrico	X		dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Inseminazione artificiale	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Integratori alimentari		X	
Iodo terapia	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Iridologia		X	
Kinesiterapia	X		solo se la prestazione è eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il loro controllo o in centro medico con direttore sanitario
L			
Latte artificiale		X	
Laserterapia	X		prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
			il suo controllo o in centro medico con direttore sanitario
Lenti a contatto compreso il liquido	X		Marcatura CE
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi compresa la montatura	X		Marcatura CE. Non detraibile montatura in oro o metalli preziosi
Logopedia	X		detraibile se eseguita da professionista sanitario o in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
<b>M - N</b>			
Magnetoterapia: strumenti	X		Elenco dei dispositivi e marcatura CE
Massaggi shiatsu		X	
Massofisioterapia	x		solo se la prestazione è eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il loro controllo o centro medico con direttore sanitario o da massofisioterapista con diploma conseguito prima del 17-06-1999
Materassi ortopedici e materassi antidecupito	X		Marcatura CE
Medicinali	X		
Miopia intervento chirurgia laser	X		È prestazione chirurgica
Naturopatia		X	
<b>O</b>			
Odontoiatra: cure odontoiatriche	X		Prestazione resa nell'ambito della propria specializzazione
Omeopatico: medicinali omeopatici	X		
Osteopata		X	
Ortottista – assistente di oftalmologia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
			professionale e la descrizione della prestazione resa
Ostetrica/o	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
P			
Pannoloni per incontinenza	X		Marcatura CE – detraibili anche se acquistati presso rivenditori commerciali
Parafarmaco		X	
Parrucca dopo trattamento chemio	X		<b>+ prescrizione medica.</b> Elenco dispositivi medici e Marcatura CE
Perizie medico legali	X		Ricevuta o fattura del medico specialista
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia	X		Marcatura CE
Podologia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Pranoterapia		X	
Prestazioni mediche specialistiche	X		
Prestazioni chirurgiche	X		Detraibili le spese sanitarie sostenute per l'intervento
Prodotti per dentiere	X		Marcatura CE
Prodotti ortopedici	X		Marcatura CE (esempi: cinture medico-chirurgiche, tutori,

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
			ginocchiere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale)
Psicologi	X		Finalità terapeutiche
Psicoterapeuti	X		Finalità terapeutiche
R			
Radiografie	X		detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Reiki		X	
Retta di ricovero anziano <u>no</u> <u>handicap</u>		X	
Ricovero di anziano	X		Se senza riconoscimento di handicap sono detraibili solo le spese mediche , non anche la retta di ricovero
Riflessologia		X	
Risonanza magnetica	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
S			
Scarpe e tacchi ortopedici purché entrambi su misura	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Siringhe e relativi aghi	X		
T			
TAC	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia medica	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	X		
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	X		
Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	X		
Terapista occupazionale	X		
Termometro	X		Marchatura CE
Test vari	X		Marchatura CE (gravidanza, ovulazione autodiagnosi, menopausa..)
Trapianto di organi	X		Detraibile se fatture intestate al contribuente che ha sostenuto le spese
Trasfusioni			Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Trasporto in ambulanza		X	Detraibile se riferito al disabile ( rigo E3)



## IN SINTESI

### SPESE INDETRAIBILI

- **latte** per neonati, **alimenti particolari** anche se con prescrizione del medico specialista;
- **integratori alimentari**, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 256/E del 20-06-08);
- prodotti **fitoterapici** non medicinali, **parafarmaci** di qualsiasi tipo, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 396/E 22-10-08);
- spese pagate per il rilascio di **copia di cartelle cliniche**;
- sedute di **pranoterapia**;
- spese per interventi di **chirurgia estetica** voluttuarie (Circ 23-04-1981);
- spese per **massaggi** effettuati da soggetti non abilitati (es.: shiatzu...);
- **trattamenti osteopatici** resi da osteopati (Circ 21-05-15 risp. 2.1);
- sedute di **kinesiterapia** rese da chinesiterapisti;
- fatture rilasciate da centri di **estetica** o da medici per prestazioni similari;
- spese per **iscrizione e frequenza di palestre, corsi di nuoto**, ecc..... (Circ 01-06-12 risp. 2.3);
- spese per il **trasporto in ambulanza di soggetto non disabile**; sono detraibili però le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1);
- spese riferite all'acquisto **coprimerassi specifici per le allergie, di cuscini per le cervicali** o altri acquisti simili non classificati come dispositivi medici.

La **PRESCRIZIONE MEDICA** è sempre richiesta per:

- cure termali senza ticket;
- prestazioni di chiropratica eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
- protesi sanitarie se la fattura o scontrino fiscale non sono rilasciati dall' esercente l'arte ausiliaria della professione medica (ottici, odontotecnici ...) o se manca l'attestazione dell' esercente l'arte ausiliaria.
- Acquisto di parrucca
- Ippoterapia e musicoterapia per il disabile
- mesoterapia e ozonoterapia

## RIGO E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

<i>Le spese mediche detraibili</i>	Sono detraibili le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria sostenute per conto di familiari non a carico, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.
<i>Limite massimo detraibile</i>	Euro 6.194,48
<i>Chi ha diritto alla detrazione</i>	<u>Nel documento di spesa intestato al familiare non a carico con patologia esente, il contribuente attesterà di avere sostenuto la spesa</u>
<i>La documentazione da presentare</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• fattura;</li><li>• Modello 730/2016 o Unico 2016 o Cu2016 (quest'ultimo solo se privo di ritenute) del familiare con patologia esente comprensivo del prospetto di liquidazione 730-03 liquidato da un Caf</li></ul>

## RIGO E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'

### *Le spese detraibili*

Sono detraibili se sostenute da persone con disabilità le seguenti spese :

1. spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, quali ad esempio l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di:
  - poltrone, carrozzelle
  - stampelle e attrezzature per la deambulazione
  - attrezzi, impianti necessari al sollevamento e trasporto di inabili e non deambulanti quali ad esempio la pedana di sollevamento
  - arti artificiali
  - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale
  - spese sostenute per adattare l'ascensore al contenimento della carrozzella
  - spese per l'eliminazione di barriere architettoniche (esterne ed interne all'abitazione)
  
2. spese sostenute in occasione del trasporto in ambulanza del portatore di disabilità ( spesa di accompagnamento)
  - sussidi tecnico-informatici che facilitino l'autosufficienza e l'integrazione sociale di persone con disabilità, quali computer, fax, modem, stampante, programmi software, telefonini, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere speciali, costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido e tutto quello che serve per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale del soggetto disabile.

### *Limite massimo detraibile*

Nessun limite di spesa

### *Chi ha diritto alla detrazione*

- Soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della **Legge 104 /1992**
- soggetti riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
- i grandi invalidi di guerra ex Legge 915 /1978.

La documentazione da presentare

- **allegare sempre la dichiarazione** rilasciata dalla Commissione medica pubblica attestante la condizione di portatore di disabilità **ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92** o di invalido civile, di lavoro o di guerra;
- fattura della spesa;
- nel caso di sussidi tecnico informatici è necessaria **una dichiarazione del medico curante** che attesti che la spesa è necessaria per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile.

## RIGO E4 SPESE PER I VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Le spese detraibili

La spesa deve riguardare l'acquisto di:

1. **motoveicoli o autoveicoli ADATTATI** in funzione delle **limitazioni permanenti alle capacità motorie**.

**Il certificato di invalidità** rilasciato dalla commissione medica pubblica **deve evidenziare le IMPEDITE e RIDOTTE capacità motorie permanenti** o, per lo meno, l'invalidità accertata deve comportare di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione .

2. **autoveicoli anche NON ADATTATI** solo per il trasporto di

- **non-vedenti, sordomuti, soggetti con disabilità psichico-mentale** ai quali è stata riconosciuta l'**indennità di accompagnamento**.
- invalidi con **GRAVE limitazione della capacità di deambulazione**, soggetti affetti da pluriamputazioni.

**In questo caso deve trattarsi quindi di una disabilità GRAVE che comporti una limitazione permanente alla deambulazione.**

Adattamenti veicoli

Gli adattamenti possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria o la sistemazione interna, quali ad esempio:

- pedana sollevatrice;
- scivolo a scomparsa;
- braccio sollevatore;
- paranco;
- sedile scorrevole – girevole;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle;

- sportello scorrevole;
- qualunque adattamento purché vi sia un **collegamento funzionale con la disabilità**.

*Limite massimo detraibile* La detrazione spetta nel limite della spesa di Euro 18.076 per una sola volta in un periodo di quattro anni.

*Perdita detrazione* ATTENZIONE in caso di trasferimento del veicolo entro i **due anni dall'acquisto** è dovuta la differenza di imposta rimborsata, salvo non sia per un riacquisto a seguito di aggravamento dell'invalidità.

*Chi ha diritto alla detrazione* Soggetti riconosciuti gravemente invalidi ai sensi della **Legge 104 /1992** o ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche per disabilità dovuta a :

- ridotte o impedito capacità motorie permanenti;
- non vedenti e sordi;
- handicap psichico o mentale e a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione

*Spese di manutenzione* Nel limite di spesa di 18.075,99 euro concorrono anche le spese di riparazione imputabili a **manutenzione straordinaria**.

Sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Ris. Min. 17.09.2002 n. 306).

Le spese di manutenzione straordinaria devono essere **sostenute entro i quattro anni dall'acquisto** e detratte in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1).

Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d'acquisto del veicolo, compilando quindi due righe E4 di cui uno per l'acquisto del veicolo e l'altro per le spese riguardanti le riparazioni.

*La documentazione da presentare*

- **fattura** relativa alla spesa;
- **certificazione medica** rilasciata dalle commissioni mediche pubbliche che attesti il riconoscimento della disabilità o dello stato di invalidità e dalla quale risultino le ridotte o impedito capacità motorie del soggetto
- **copia della carta di circolazione** da cui risultino gli adattamenti dei veicoli
- **copia delle dichiarazioni dei redditi** degli ultimi tre anni.

## RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DELL'AUTO PER IL DISABILE

Soggetto disabile	Obbligo adattamento	Riconoscimento della disabilità
Non vedente	No	Commissione L.104/1992 o Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
Sordo	No	Commissione L.104/1992 o Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
Con handicap psichico o mentale titolare dell'indennità di accompagnamento	No	Condizione di handicap "grave" (art. 3 co.3 L.104/1992) certificato dalla Commissione art.4L.104/1992 o da altra Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la gravità della patologia e la sua natura psichica omentale;  Certificazione attestante il diritto all'accompagnamento emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

<p>Soggetti affetti da sindrome di down titolari dell'indennità di accompagnamento</p>	<p>No</p>	<p>Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Al disabile deve essere riconosciuto anche il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 295/1990.</p>
<p>Con grave limitazione alla capacità di deambulazione</p>	<p>No</p>	<p>Condizione di handicap "grave" (art.3 co3 L.104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla Commissione ex art.4 L.104/1992 o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.</p>
<p>Affetto da pluriamputazioni</p>	<p>No</p>	<p>Condizione di handicap "grave" (art.3 co3 L.104/1992) derivante da pluriamputazione certificata dalla Commissione art.4L.104/1992.</p>



<p>Con impedito o ridotte capacità motorie permanenti</p>	<p style="text-align: center;"><b>Si</b></p> <p><b>L'adattamento deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto</li> <li>- risultare dalla carta di circolazione</li> <li>- si considera adattato anche il veicolo concambio automatico o frizione automatica di serie purché prescritta dalla commissione patenti speciali.</li> </ul>	<p>Commissione L.104/1992 o Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.</p> <p>Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori.</p>
---	---	--

## RIGO E25

### SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

<p><i>Le spese deducibili</i></p>	<p>La deduzione riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità.</p>
	<p>Personе con disabilità risultante dalla <b>certificazione di invalidità rilasciata ex Legge 104/1992</b> o <b>riconosciuta da altre commissioni mediche pubbliche</b> per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.</p>
<p><i>Chi ha diritto alla deduzione</i></p>	<p>Sono deducibili anche le spese sostenute per <b>i familiari di cui all'art. 433 C.C.</b> portatori di disabilità <b>anche se non fiscalmente a carico</b> ( coniuge , figli, nipoti, nonni e nonne, genitori, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore).</p>
<p><i>Familiari NON a carico</i></p>	<p><b>Sono deducibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ le spese mediche riferite all'<u>acquisto di medicinali</u> ( con le stesse precisazioni riportate in E1)</li><li>✓ visite mediche generiche.</li><li>✓ Le spese per assistenza specifica prestata da un medico o da personale paramedico specializzato;</li></ul>
<p><i>Tipologia di spese</i></p>	<p>Si intendono spese di assistenza specifica quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– assistenza <b>infermieristica e riabilitativa</b>;</li><li>– personale in possesso della qualifica professionale di <b>addetto all'assistenza di base</b> o di <b>operatore tecnico assistenziale</b> esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;</li><li>– personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;</li><li>– personale con la qualifica di <b>educatore professionale</b>;</li><li>– personale qualificato addetto ad <b>attività di animazione e/o di terapia occupazionale</b>.</li></ul>
<p><i>Assistenza specifica</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>ricovero in istituti di assistenza o ricovero</b> per le quali è deducibile <u>solo la</u></li></ul>

<p><i>Ippoterapia e musicoterapia</i></p> <p><i>Spese pedagoga</i></p> <p><i>La documentazione da presentare</i></p>	<p><u>quota relativa all'assistenza specifica medica o paramedica e non l'intera retta pagata.</u></p> <p><b>Le altre spese sanitarie</b> , quali ad es. visite specialistiche, analisi, protesi , mezzi di accompagnamento e deambulazione, etc...., <b>vanno indicate nei righi E1, E3 ed E4.</b></p> <p><b>Ippoterapia e Musicoterapia</b> : sono spese deducibili a condizione che le stesse vengano <u>prescritte da un medico che ne attesti la necessità</u> per la cura del disabile e siano <u>eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato</u> (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).</p> <p>Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un <b>pedagoga</b>, professionista non riconducibile alla figura di "educatore professionale". (Circolare 2.03.16 n.3, risposta 1.2).</p> <p>Documentazione da presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allegare <b>sempre la certificazione</b> rilasciata dalle commissioni mediche pubbliche attestante la condizione di portatore di disabilità <b>ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92</b> o di invalido civile, di lavoro, di guerra ;</li> <li>- fatture e quietanze da cui risulti che trattasi di prestazioni di assistenza medica e/o paramedica ;</li> <li>- dichiarazione dell'istituto di assistenza e ricovero.</li> </ul>
--	---

Vicenza, 31 marzo 2017